



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE**

Il Giudice designato, in composizione monocratica, Dott. Francesco Manfredi, nella causa civile iscritta al **n. r.g. 9251-1/2026** promossa da:

(CUI: [REDACTED];

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE;**

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza di sospensione e contestuale autorizzazione a rimanere avanzata da parte ricorrente, unitamente al ricorso depositato in data 16/07/2026, ai sensi dell'art. 35**bis** commi 3 e 4, come modificati dall'art. 11 del decreto-legge n. 100/2026, applicabile al procedimento in oggetto (domanda di protezione internazionale presentata in data successiva al 12 giugno 2026), sottoposto all'attenzione del presente Giudice in data 31/07/2026;

letta l'assegnazione e la delega a decidere sull'istanza *ex art.* 35**bis** del d.lgs. n. 25/2008;

rilevato che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato tempestivamente depositato da parte ricorrente nel termine di legge;

rilevato che, nel caso in esame, la domanda di protezione internazionale è stata rigettata per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 39 del regolamento UE n. 1348/2024 richiamato dall'art.

28**ter** del d.lgs. n. 25/2008 e decisa all'esito della procedura accelerata prevista dall'art. 42 par. 1

lett. e) e j) del predetto regolamento UE, in base al quale: *“e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;” “j) il richiedente ha*

una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la

percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità

accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive”;

letto l'art. 68 par. 3 del regolamento UE n. 1348/2024, che, nel fare salvo il principio di non respingimento, dispone che il richiedente protezione non abbia diritto a rimanere se la Commissione Territoriale adotta una decisione di rigetto per manifesta infondatezza nel caso di procedura accelerata (art. 42 par. 1 del regolamento UE n. 1348/2024 cit.);

richiamato l'art. 35^{bis} commi 4 e 4^{bis} del d.lgs. n. 25/2008 (come modificato dal d.l. n. 100/2026 citato), in base al quale il Giudice deve esaminare gli elementi di fatto e di diritto esposti dal ricorrente nell'istanza di autorizzazione a rimanere;

ritenuto che, in ogni caso, avendo parte ricorrente proposto tempestiva istanza di autorizzazione a rimanere, è doveroso valutare la predetta istanza;

rilevato che parte ricorrente eccepisce, tra le altre cose, la violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa eurounitaria e poi l'omissione sia della trasposizione degli atti procedurali in una lingua conoscibile, sia dell'orientamento, assistenza e rappresentanza legale;

considerato che ai sensi dell'art. 42 par. 1 della Sezione IV del regolamento UE cit. l'autorità accertante deve rispettare i principi fondamentali e le garanzie previste al capo II del regolamento UE n. 1348/2024 (cfr. artt. 8 e ss.);

rilevato che l'art. 8 paragrafo 2 prevede che il richiedente sia informato in una lingua che comprende o che, ragionevolmente, si suppone possa comprendere, di una serie di elementi quali: il diritto di formalizzare la domanda a titolo individuale, i termini e le fasi della procedura, i diritti e gli obblighi incombenti nel corso della procedura, compresi quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1351, e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito della domanda, il diritto all'orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda e all'assistenza e alla rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura, i mezzi con cui possono adempiere all'obbligo di produrre gli elementi a propria disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale (dovere di cooperazione del richiedente, cfr. art. 4 del regolamento UE n. 1347/2024), infine la decisione dell'autorità accertante, ai sensi dell'art. 36 del medesimo regolamento;

ritenuto che il dovere di informazione è tempestivo e preventivo, nonché, in particolare, funzionale – come sancisce l'art. 8, paragrafo 2 – a consentire al richiedente protezione di esercitare i diritti

garantiti dal regolamento UE e di assolvere adeguatamente ai propri obblighi (cfr. art. 9 del regolamento UE);

ritenuto che tale dovere di informazione non può che leggersi alla luce del considerando n. 31 al regolamento UE citato, in particolare laddove enuncia che: *“il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, per iscritto e, se necessario, oralmente”*;

ritenuto che, nel caso di specie, non appare che l'Amministrazione (in ciò onerata) abbia assolto al predetto obbligo informativo, per come analiticamente indicato all'art. 8 citato, alla luce del considerando n. 31, dacché difetta una esaustiva documentazione redatta in una lingua conoscibile dal richiedente protezione (proveniente dal Bangladesh) nei termini della normativa sopra richiamata; ed infatti, gli unici documenti consegnati al richiedente sono quelli previsti per la procedura di *screening* (cfr. art. 11 del regolamento UE n. 1356/2024), peraltro i documenti suddetti, altresì, sono redatti in lingua italiana, eccezion fattasi per un sintetico modulo consuntivo *screening* in doppia lingua (cfr. art. 17 del regolamento UE n. 1356/2024);

considerato che alla luce delle eccezioni mosse la Commissione non ha documentato nel presente giudizio l'assolvimento degli obblighi nei termini previsti dall'art. 35^{bis} comma 4 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato;

ritenuto che la violazione dell'obbligo informativo non abbia consentito al richiedente protezione l'adeguato e consapevole, nonché tempestivo esercizio dei diritti previsti dal regolamento UE (ivi compreso quello all'orientamento legale), nonché l'assolvimento degli obblighi di cooperazione previsti dall'art. 9 del regolamento UE citato, anche nell'ottica di fornire tutti gli elementi utili per motivare la domanda di protezione internazionale;

ritenuto che tale censura, sulla base degli elementi a disposizione, sia assorbente ogni altra questione in virtù della ragione più liquida;

P.Q.M.

autorizza il richiedente asilo a rimanere per tutta la durata del processo sino alla decisione di merito di questa Autorità Giudiziaria.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Firenze, 06/08/2026.

Il Giudice

Dott. Francesco Manfredi